



COMUNE DI SAN LEONARDO

PROVINCIA DI UDINE

SERVIZIO MANUTENTIVO E DI TRASPORTO

APPROVAZIONE

Delibera Consiglio Comunale 04.11.2004 n. 49

Allegato A

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO

INDICE

- Art. 1 Premesse
- Art. 2 Istituzione e gestione del Servizio di Trasporto Scolastico Giornaliero
- Art. 3 Soggetti beneficiari del servizio di trasporto scolastico giornaliero
- Art. 4 Modalità di fruizione del Servizio
- Art. 5 Fermate
- Art. 6 Norme per l'utilizzo del servizio
- Art. 7 Norme di comportamento degli utenti
- Art. 8 Utilizzo dello scuolabus comunale per attività extra scolastiche
- Art. 9 Disposizioni finali

Art. 1

Premesse

1. In attuazione dei compiti che la L.R. 10/1998 attribuisce agli Enti locali, al fine di favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico, per agevolare le esigenze delle famiglie, contribuire a diminuire il traffico veicolare e creare fin dalla prima infanzia un momento di socializzazione ed aggregazione, il Comune di San Leonardo istituisce e realizza il Servizio di trasporto scolastico giornaliero degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo.

Art. 2

Istituzione e gestione del Servizio di Trasporto Scolastico Giornaliero

1. Il Servizio di trasporto scolastico è svolto dal Comune di San Leonardo con mezzi e personale proprio, o congiuntamente ad altri Comuni in regime di convenzione ed è rivolto agli alunni delle scuole materne, con l'onere aggiunto della presenza di personale di assistenza a bordo dell'automezzo, elementari e delle medie se, questi ultimi, risiedono in località non servite da trasporti pubblici.

2. Il Comune di San Leonardo si fa carico dell'assistenza, a bordo dell'automezzo, degli alunni delle scuole materne e della sorveglianza di questi e di quelli delle elementari nel periodo precedente l'orario scolastico.

3. Il Comune di San Leonardo può, in relazione a motivate esigenze ed economie di bilancio, affidare a terzi l'appalto di tale Servizio.

4. La Giunta Comunale, nell'ambito delle proprie competenze e tenendo conto dell'organico del personale dipendente, preordina:

- a) La nomina del Responsabile del Servizio;
- b) Le modalità di gestione del servizio in relazione a convenzioni con altri Comuni o il suo affidamento in appalto;

inoltre dispone prima dell'inizio dell'anno scolastico:

- c) L'ammissibilità al Servizio, in considerazione del numero di beneficiari di diritto (comma 1 art. 3) e della disponibilità dei mezzi di trasporto, dei richiedenti individuati dal comma 2 dell'art. 3 sulla base anche del maggior disagio per il raggiungimento del capoluogo.
- d) Le tariffe mensili di compartecipazione alle spese, da corrispondere da parte degli utenti, con valutazione di prevedere riduzioni per casi particolari in relazione e in coerenza con le previsioni di bilancio e nel rispetto della normativa vigente;
- e) L'importo degli addebiti da comminare ai contravventori di:
 1. Mancato ricevimento di cui all'art. 7 comma 5;
 2. Norme di comportamento di cui all'art. 8, comma 3, punti a), b), c) e d);
- f) Il numero massimo di uscite all'anno per attività extrascolastiche, di cui all'art. 9 e l'eventuale rimborso spese.

4. Il Responsabile del Servizio è tenuto all'espletamento delle seguenti mansioni:

- a) Accertamento degli aventi diritto al trasporto scolastico ed autorizzazione al Servizio;
- b) Individuazione dei punti di fermata e loro eventuale variazione;
- c) Predisposizione degli orari delle corse;
- d) Provvedimenti di sospensione del Servizio;
- e) Verifica periodica delle condizioni di efficienza, della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'automezzo e dei collaudi per la circolazione;
- f) Emissione delle sanzioni amministrative.

5. Il Servizio di trasporto scolastico è attivato solamente per i giorni di lezione ed esami; in caso di sciopero del personale scolastico il Responsabile emetterà il provvedimento di sospensione del servizio.

6. L'Amministrazione comunale, in considerazione della dotazione organica del personale e delle priorità legate alla gestione del territorio, individua le seguenti cause giustificative della

sospensione parziale o totale del servizio:

- a) Eventi atmosferici o geologici che richiedano l'immediato impiego dei mezzi e del personale del Servizio manutenzioni per la messa in sicurezza di siti e strade comunali anche non interessate dai percorsi dello scuolabus;
- b) Interruzione di un tratto stradale del percorso dello scuolabus per situazioni di pericolo per la viabilità;
- c) Indisponibilità degli autisti o del mezzo per cause di forza maggiore.

7. La sospensione totale o parziale del Servizio, quando non comunicata preventivamente, è da intendersi in atto qualora lo scuolabus non si presenti all'orario stabilito per il trasporto alle sedi scolastiche.

8. In caso di interruzione del Servizio nella fase di rientro, il Responsabile del Servizio provvederà, in coordinamento con gli Istituti scolastici, ad avvertire telefonicamente i genitori per la riconsegna presso le scuole o, in caso di loro impossibilità, a riaccompagnare gli alunni al loro domicilio.

9. Non si provvederà al rimborso parziale o totale dei canoni qualora le giornate di sospensione totale, per causa dell'Amministrazione, non eccedano mensilmente 5 giorni scolastici; per sospensioni superiori si procederà in maniera proporzionale.

Art. 3

Soggetti beneficiari del servizio di trasporto scolastico giornaliero

1. I soggetti beneficiari di diritto del Servizio sono:

- a) Gli alunni che frequentino le scuole d'obbligo statali presenti sul territorio comunale residenti nel Comune di San Leonardo o in altri Comuni convenzionati con partenza e/o rientro in località situata sulla tratta di percorrenza dello scuolabus comunale.
- b) Gli alunni residenti nel Comune di San Leonardo o in altri Comuni convenzionati, che frequentino scuole della Direzione Didattica Statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano con sede in San Pietro al Natisone.

In caso di richieste degli aventi diritto, maggiori rispetto ai posti disponibili sullo scuolabus, il diritto di precedenza sarà determinato da:

- 1) Frequenza delle scuole d'obbligo statali presenti sul territorio Comunale;
- 2) Frazione disagiata di residenza e data di richiesta del servizio.

2. Qualora i beneficiari di diritto non occupino tutti i posti disponibili, potranno essere ammessi al Servizio:

- a) Alunni residenti nel Comune di San Leonardo, o in altri Comuni convenzionati, che frequentino scuole private o parificate con sede in Comune di San Leonardo;
- b) Alunni, residenti in altro Comune, che frequentino le scuole d'obbligo statali presenti sul territorio comunale e che abbiano domicilio in Comune di San Leonardo;
- c) Alunni, residenti in altro Comune, che frequentino le scuole d'obbligo statali presenti sul territorio comunale e che abbiano recapito, in partenza od in arrivo, presso residenti in Comune di San Leonardo.

3. Sono esclusi dal Servizio:

- a) Alunni, residenti nel Comune di San Leonardo o in altri Comuni convenzionati, che frequentino altre Scuole dell'obbligo con sede in altri Comuni;
- b) Alunni, residenti nel Comune di San Leonardo o in altri Comuni convenzionati, che frequentino la Scuola Media dell'Istituto Comprensivo Statale di San Leonardo e che possano agevolmente fruire di mezzi di trasporto pubblici.

Art. 4

Modalità di fruizione del Servizio

1. Il Servizio di trasporto scolastico è organizzato in diversi percorsi che garantiscono il

collegamento delle frazioni con le scuole e può essere richiesto, oltre che in modo continuativo, anche per un determinato periodo ovvero solo per l'andata o per il rientro.

2. Il Servizio può essere fruito solo previa presentazione di formale domanda rivolta all'Amministrazione.

3. I soggetti richiedenti autorizzati a presentare domanda a favore dei beneficiari sono coloro che ne esercitano la patria potestà: genitori o tutori legali.

4. I richiedenti dovranno presentare le domande, una per ogni singolo utente, al protocollo del Comune nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 15 giugno di ogni anno, compilando l'apposito modulo messo a disposizione dall'Amministrazione, ovvero con propria lettera che dovrà obbligatoriamente contenere:

- a) Estremi anagrafici del richiedente, luogo di residenza e recapito telefonico;
- b) Estremi anagrafici del beneficiario e Scuola a cui è iscritto;
- c) Località preferenziale per la fermata, sia per l'andata che per il rientro;
- d) Indicazione di almeno due nominativi di adulti delegati al ricevimento al rientro, con rispettivo recapito telefonico;
- e) Dichiarazione di obbligo di presenza del richiedente, o quella del delegato, alla fermata prevista per il rientro per la presa in consegna del minore;
- f) Dichiarazione della conoscenza del presente regolamento e dell'accettazione delle condizioni.

5. Il Responsabile valuterà le istanze pervenute e darà risposta prima dell'inizio dell'anno scolastico.

6. Nell'eventualità che pervengano istanze oltre i termini fissati, gli utenti potranno usufruire del servizio secondo le fermate stabilite e qualora rimangano posti disponibili in relazione alla massima capienza del mezzo.

Art. 5 Fermate

1. Le fermate dello scuolabus dovranno tendere a garantire un adeguato e capillare servizio sulla base delle richieste pervenute, delle esigenze tecniche del trasporto e secondo criteri di economicità connaturati al servizio pubblico.

2. Per l'istituzione di tali fermate dovrà tenersi conto di quelle che siano facilmente raggiungibili dallo scuolabus comunale, con minor disagio per l'utenza nel suo complesso e con priorità per quella continuativa con percorso di andata e ritorno; in ogni caso verrà data preferenza agli alunni residenti nelle frazioni più distanti dalle scuole.

3. La distanza tra due fermate non potrà essere inferiore a metri 200, salvo casi specifici per alunni portatori di handicap o per gli alunni delle scuole materne e comunque in base a criteri di pubblico servizio.

4. Non si provvederà all'istituzione di nuove fermate in caso di richieste temporanee.

5. Il Responsabile, dopo aver valutato le istanze ed in collaborazione con gli autisti dello scuolabus comunale ed i Responsabili del Servizio degli altri Comuni consorziati, emetterà il provvedimento finale relativo all'ubicazione delle fermate da effettuare.

6. L'utilizzo di fermate diverse da quelle stabilite, purchè non rechino pregiudizio al Servizio nel suo complesso, dovranno essere autorizzate dal Responsabile sulla base di un'istanza del richiedente debitamente motivata.

Art. 6 Norme per l'utilizzo del servizio

1. Il richiedente deve garantire che il minore utente sia presente alla fermata prevista all'orario indicato nella lettera di concessione del servizio.

2. Il richiedente deve garantire la propria presenza, o quella di un delegato, alla fermata prevista

per il rientro per la presa in consegna del beneficiario almeno 5 minuti prima dell'orario fissato.

3. L'autista in servizio non può consegnare i minori a persone diverse dal richiedente o non formalmente delegate da questi.

4. Qualora il richiedente o il delegato non si presenti alla fermata per la presa in consegna del minore, l'autista deve accompagnare il minore presso gli uffici comunali alla conclusione di tutte le corse ovvero, nel caso di autista di un Comune convenzionato, presso la quella sede.

5. Nell'ipotesi di cui al punto 4), l'autista provvederà a contattare telefonicamente il richiedente o un delegato affinché ritiri il minore in custodia presso la sede municipale; in tale evenienza al richiedente verranno addebitati i maggiori costi del Servizio a decorrere dal momento in cui il minore viene preso in custodia presso la sede municipale e fino al suo ritiro.

6. Il mancato rispetto dell'obbligo della presenza di cui al punto 2) può essere giustificata solamente tre volte durante l'intero anno scolastico; in caso di recidiva insolvenza il Responsabile valuterà la sospensione temporanea dal servizio, secondo la procedura dell'art. 7 o la revoca definitiva della concessione.

Art. 7

Norme di comportamento degli utenti

1. Gli alunni che usufruiscono del Servizio devono mantenere sul mezzo un comportamento disciplinato, finalizzato alla tutela della propria ed altrui incolumità nonché al rispetto delle regole di buona condotta nei rapporti interpersonali. Devono inoltre rispettare agli ordini impartiti dall'autista o dal personale di accompagnamento.

a) Alla fermata dello scuolabus gli alunni dovranno:

- 1) Avvistato lo scuolabus in arrivo, rimanere fermi sul posto fino a quando il mezzo non si sarà fermato per accoglierli;
- 2) Appena scesi dal mezzo, restare fermi sul posto fino a quando lo scuolabus non sarà ripartito.

b) Durante il trasporto gli alunni devono:

- 1) Restare seduti correttamente al proprio posto, allacciare le cinture di sicurezza, tenere lo zaino sulle ginocchia, guardare nella direzione del sedile, tenere le mani sul sedile di fronte;
- 2) Restare seduti durante il trasporto ed alzarsi per raggiungere l'uscita solo dopo che lo scuolabus è fermo e la porta è in fase di apertura.

2. Sono vietati gli schiamazzi, le molestie verbali e fisiche agli altri utenti e qualsiasi comportamento indisciplinato che distolga l'autista dalla guida.

3. Al verificarsi del mancato rispetto di quanto stabilito ai precedenti commi 1) e 2) o del comma 2 dell'art. 6, su segnalazione dell'autista, si procederà nel modo seguente nei confronti del contravventore:

- a) 1^a Infrazione: segnalazione del Responsabile al richiedente, con addebito delle spese di segreteria e di notifica;
- b) 2^a Infrazione: provvedimento del Responsabile di sospensione del beneficiario dal Servizio per un periodo di 15 giorni naturali e continui, con comunicazione al richiedente e con addebito delle spese di segreteria e di notifica;
- c) 3^a Infrazione o al verificarsi di atti di vandalismo di lieve entità: provvedimento del Responsabile di sospensione del beneficiario dal Servizio per un periodo di 30 giorni naturali e continui, con comunicazione al richiedente e con addebito delle spese di segreteria e di notifica oltre al risarcimento del danno;
- d) 4^a Infrazione o al verificarsi di atti vandalici gravi: provvedimento del Responsabile di sospensione del beneficiario dal Servizio per l'intero anno scolastico in corso, con comunicazione al richiedente e con addebito delle spese di segreteria e notifica oltre al risarcimento del danno.

4. Gli atti vandalici, indipendentemente dalla quantificazione del danno arrecato, si definiscono:

- a) Lievi: quando non siano causa di pericolo per l'incolumità degli utenti e del personale addetto, per il funzionamento dell'automezzo e non procurino più di un giorno di sospensione del Servizio per

riparazioni;

b) Gravi: in tutti gli altri casi anche in presunzione di danno per l'incolumità.

5. Al verificarsi di atti di vandalismo sullo scuolabus, l'autista invierà al Responsabile un verbale di contestazione contenente i nominativi dei responsabili e l'elenco dei danni causati.

6. Qualunque danno arrecato al mezzo darà ragione alla chiamata di risarcimento danni nei confronti del richiedente, o altri esercitanti la patria potestà sui minori resisi responsabili di tali atti, previa contestazione di responsabilità.

7. Il periodo di sospensione non darà giusta causa di rimborso o riduzione proporzionale della tariffa mensile per il mancato periodo di fruizione.

Art. 8

Utilizzo dello scuolabus comunale per attività extra scolastiche

1. L'Istituto Comprensivo Statale è autorizzato all'utilizzo dello scuolabus comunale, a favore degli alunni iscritti alle Scuole Materne, Elementari e Medie da esso dipendenti e presenti sul territorio comunale, per attività scolastiche, parascolastiche e culturali programmate durante l'intero anno scolastico.

2. Per ogni utilizzo dello scuolabus comunale l'Istituto Comprensivo dovrà far pervenire una richiesta scritta almeno otto giorni lavorativi antecedenti la data prevista per l'uso del mezzo.

3. Per attività parascolastiche che prevedano l'utilizzo dei mezzi in maniera ricorrente (corsi di nuoto, attività di educazione fisica in palestre distanti dalla scuola, ecc.) l'apposita domanda dovrà pervenire almeno con mese di anticipo rispetto alla data di inizio delle attività stesse.

4. Il Responsabile autorizzerà l'utilizzo dello scuolabus per tali attività compatibilmente con gli orari di servizio e subordinatamente alla disponibilità del personale.

5. Non verranno prese in considerazione richieste che prevedano l'uscita dello scuolabus comunale dai confini regionali e che comportino una modifica al normale orario di servizio degli autisti.

6. Sono escluse da tale servizio accessorio le scuole aventi sede in altro Comune, anche se servite dal trasporto ordinario, e Scuole private o parificate aventi sede nel Comune di San Leonardo.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Le tariffe di compartecipazione alle spese del Servizio dovranno essere corrisposte anticipatamente al mese di fruizione e versate presso la Tesoreria comunale. I Responsabili del Servizio Trasporti e del Servizio finanziario sono tenuti alla quantificazione ed alla verifica dell'esazione.

2. Le tariffe mensili per richieste temporanee dovranno essere corrisposte per intero, senza riduzioni, indipendentemente dai giorni e dalle modalità di fruizione.

3. Il presente regolamento annulla tutte le precedenti deliberazioni, concessioni e consuetudini venutesi a creare nel corso degli anni passati.

4. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

San Leonardo, Ottobre 2004

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

F.to dott. Nicola GAMBINO